

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO

**REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA
 DEL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA**

1. Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina la collaborazione a titolo gratuito del personale collocato a riposo.

2. Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutto quel personale, appartenente sia al comparto sia alla dirigenza, che, collocato a riposo, faccia richiesta per causa di solidarietà di collaborare a titolo gratuito con questa ASST.

3. Responsabilità

L'attuazione del presente Regolamento è demandata, per quanto di propria competenza, a:

- S.C. Direzione Amministrativa di Presidio;
- S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
- Direttori/Responsabili delle strutture frequentate dai volontari;
- S.S. Medicina del Lavoro;
- Servizio di Prevenzione Protezione;
- S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- S.C. Approvvigionamenti.

I compiti e le responsabilità per ogni funzione/ruolo individuato sono specificati nel contenuto del presente regolamento.

4. Principali fonti normative e documenti di riferimento

- Costituzione, artt. 2, 3 e 118;
- Codice Civile artt. 1322 "Autonomia contrattuale" e 2229 "Esercizio delle professioni intellettuali" e ss ;
- D.L. n. 90 del 24.06.2014, art. 6 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 11.08.2014);
- D.L. n. 95 del 06.07.2012, art. 5 comma 9 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 07.08.2012);
- Circolare n. 6 del 04.12.2014, "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90";
- Circolare n. 4 del 10.11.2015, "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014".

Responsabile del procedimento: Stefano Vitiello	Rev. N. 0 del 12.07.2019
Pratica trattata da:	Pagina 1 di 6
Deliberazione n. 776 del 31/07/2019	

5. Indicatori

Non previsti

6. Contenuto

Art. 1 Compiti e responsabilità delle strutture coinvolte

La tabella seguente sintetizza le principali attività e le rispettive responsabilità delle strutture/servizi coinvolti attivamente o comunque informati della procedura.

Attività	Direttore/ responsabile struttura	DAP	DMPO	DA	DITRA/ DSS	DS	MdL	SPP	RU	APP
Domanda frequenza volontaria	C		I	I	I	I	I	I	R	I
Parere preventivo sulla frequenza	R		R	R	R	I	I	I	C/ R	
Stipula del contratto di collaborazione	I		I	I	I	I	I	I	R	
Comunicazione stipula del contratto di collaborazione	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I
Definizione prestazioni	R		I				I	I	C	
Definizione giorni e orari di frequenza	R		C						I	
Immatricolazione	I		I						R	
Rimborso spese	R									C
Accesso mensa	C								C	R
Sorveglianza sanitaria	I		I				R	C	I	
Polizza assicurativa		R	R							

Legenda

R: Responsabile; C: Coinvolto; I: Informato.

Art. 2 Presentazione della domanda

La domanda di collaborazione volontaria viene presentata dal diretto interessato alla S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali (più brevemente S.C. R.U.) e deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura presso la quale si vuole svolgere l'attività e dalla Direzione Strategica competente.

Per il volontario dirigente medico/sanitario:

- La S.C. R.U. trasmette la domanda al Direttore/Responsabile della S.C. di destinazione, che deve esprimere il proprio parere sulla domanda di frequenza volontaria;
- rilasciato il parere, la richiesta dell'interessato è inviata alla DMPO per l'opportuna valutazione;
- acquisiti entrambi i pareri la richiesta viene nuovamente sottoposta all'attenzione della S.C. R.U., la quale si occuperà di trasmettere l'esito della domanda al soggetto interessato oltre che a tutti i soggetti che sono coinvolti come da tabella.

Per il volontario dirigente ATP:

- La S.C. R.U. trasmette la domanda al Direttore/Responsabile della S.C. di destinazione, che deve esprimere il proprio parere sulla domanda di frequenza volontaria;
- rilasciato il parere, la richiesta dell'interessato è inviata al DA per l'opportuna valutazione;

- acquisiti entrambi i pareri la richiesta viene nuovamente sottoposta all'attenzione della S.C. R.U., la quale si occuperà di trasmettere l'esito della domanda al soggetto interessato oltre che a tutti i soggetti che sono coinvolti come da tabella.

Per il volontario comparto sanitario:

- La S.C. R.U. trasmette la domanda al DSS oppure alla DITRA, a seconda della destinazione indicata dal richiedente, che deve esprimere il proprio parere sulla domanda di frequenza volontaria;
- acquisito il parere la richiesta viene nuovamente sottoposta all'attenzione della S.C. R.U., la quale si occuperà di trasmettere l'esito della domanda al soggetto interessato oltre che a tutti i soggetti che sono coinvolti.

Per il volontario comparto ATP:

- La S.C. R.U. trasmette la domanda al Direttore della S.C. di destinazione, che deve esprimere il proprio parere sulla domanda di frequenza volontaria; tale parere dovrà essere comunque avallato anche dal Direttore della S.C. R.U. stessa sulla base delle proprie competenze;
- acquisito il parere ed espresso il proprio, la S.C. R.U. si occuperà di trasmettere l'esito della domanda al soggetto interessato oltre che a tutti i soggetti che sono coinvolti.

I soggetti responsabili ad esprimere il parere sulla domanda devono valutare le circostanze in modo da evitare eventuali conflitti di interesse, in particolare considerando che la disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico gratuito non dipenda dalla prospettiva o possibilità di conseguire utilità o vantaggi.

Qualora il parere sia favorevole, e quindi la domanda di frequenza volontaria sia stata accolta, la S.C. R.U. provvede alla stipulazione dell'accordo di collaborazione volontaria.

Art. 3 Accordo di collaborazione volontaria

La prestazione lavorativa offerta dai collaboratori dirigenti e non dirigenti è oggetto di un accordo di collaborazione a titolo gratuito.

Art. 4 Oggetto e durata della collaborazione

L'attività oggetto dell'accordo è rappresentata dalla prestazione gratuita resa dal volontario nelle strutture dell'ASST.

Sono da considerarsi gratuite quelle prestazioni per le quali non sia stabilito alcun corrispettivo. Non è ammessa in alcun caso la collaborazione a titolo oneroso.

La durata di tale accordo è annuale eventualmente rinnovabile.

Le prestazioni rese dal volontario devono essere definite e concordate con il Direttore/Responsabile della struttura frequentata, secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal contratto di collaborazione.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di collaborazione volontaria

La prestazione del collaboratore volontario è da intendersi come una prestazione d'opera/prestazione d'opera intellettuale che sia gratuita, atipica, continuativa od occasionale e non mediata da una Associazione di volontariato.

L'accordo che ne deriva si caratterizza per la causa di solidarietà che, a titolo eccezionale, ne giustifica la gratuità in virtù del principio solidaristico richiamato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La prestazione non dà luogo ad alcun vincolo di subordinazione con l'ASST e non è sostituiva dell'attività dei dipendenti dell'ASST.

Regolamento volontariato personale in quiescenza	Rev. n° 0 del 12.07.2019
	Pagina 3 di 6

Il collaboratore volontario della dirigenza medica/sanitaria può collaborare all'attività clinica sotto la responsabilità del direttore della struttura competente ma non può utilizzare il ricettario regionale.

Art. 6 Modalità attuativa del rapporto di collaborazione

Il collaboratore volontario deve eseguire personalmente le prestazioni oggetto dell'accordo di collaborazione, nell'ambito di un rapporto improntato a criteri di collaborazione con il personale operante all'interno dell'ASST.

Lo stesso si obbliga ad eseguire la prestazione di collaborazione nel rispetto della normativa vigente di riferimento, dei regolamenti dell'ASST e dei principi generali di correttezza e lealtà, senza vincolo di esclusività.

L'ASST può mettere a disposizione del volontario locali e risorse eventualmente necessari all'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto di collaborazione.

Art. 7 Frequenza della struttura

Il collaboratore volontario deve previamente concordare e comunicare al Direttore/Responsabile della struttura i giorni e gli orari di frequenza.

Non è possibile accedere alla struttura in assenza di autorizzazione preventiva del Direttore/Responsabile e in assenza della stipula dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 3.

Art. 8 Mensa, parcheggio e rimborso spese

L'ASST riconosce al collaboratore volontario l'accesso alla mensa alla tariffa prevista dal relativo Regolamento.

Per quanto riguarda il parcheggio, si rinvia al Regolamento specifico per l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno dell'Azienda.

Non è previsto alcun rimborso per le eventuali spese sostenute dal soggetto in ragione della frequenza all'interno dell'ASST.

Art. 9 Coperture per i rischi per la responsabilità civile e professionale e per gli infortuni

Il collaboratore volontario è personalmente responsabile per eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione della prestazione di collaborazione.

L'ASST è esente da ogni responsabilità relativamente agli infortuni che il soggetto potrebbe eventualmente subire all'interno dei Presidi Ospedalieri di Niguarda ed in qualsiasi altro luogo (compresi i sinistri c.d. in itinere).

A copertura dei rischi di cui al presente articolo, il frequentatore volontario deve stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'inizio dell'attività di collaborazione gratuita, apposita polizza a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale e per infortuni, della durata non incompatibile con il periodo della frequenza.

Tale copertura assicurativa deve prevedere espressamente l'operatività della garanzia in relazione all'attività di frequenza volontaria presso enti pubblici e privati.

La polizza stipulata sarà consegnata alla Direzione Amministrativa di Presidio, con congruo anticipo rispetto alla data di decorrenza della frequenza e non oltre 10 giorni prima. Effettuate le verifiche di competenza la Direzione Amministrativa di Presidio trasmette alla S.C. R.U. la documentazione ai fini dell'archiviazione.

Le polizze assicurative che di norma il volontario deve stipulare devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- copertura degli eventuali danni causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose (compresi i beni dell'ASST), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (in caso di svolgimento della frequenza volontaria nell'ambito delle specialità chirurgiche) e con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00= (in caso di svolgimento della frequenza volontaria nell'ambito delle specialità mediche/sanitarie/psicoterapeutiche).
- a copertura degli eventuali infortuni con somma assicurata non inferiore a € 80.000,00 per il caso morte e per il caso di invalidità permanente.

I massimali potranno essere determinati diversamente in caso di frequenza in ambiti non sanitari.

Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati personali

I collaboratori volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

In caso di trattamento di dati personali, devono garantire il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Art. 11 Sorveglianza sanitaria

L'ASST, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 dalla stessa effettuata, assicura al frequentatore volontario, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

Il collaboratore volontario assegnato alle strutture con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti deve seguire il percorso della procedura aziendale della radioprotezione fisica e dosimetria.

Art. 12 Attività privata

Il collaboratore volontario può svolgere attività privata per l'ASST Niguarda utilizzando spazi aziendali in conformità alle regole previste dall'Azienda.

La procedura di autorizzazione e la definizione del corrispettivo richiesto per la messa a disposizione delle aree ambulatoriali e per il servizio di prenotazione/fatturazione sono meglio descritte in altro Regolamento aziendale al quale si rinvia.

Non è ammesso l'accesso alle agende di solvenza aziendale.

7. Definizioni e abbreviazioni

All'interno del presente regolamento le abbreviazioni e le definizioni sono da intendersi come segue:

- DA: Direzione Amministrativa Aziendale
- DS: Direzione Sanitaria
- DAP: Direzione Amministrativa di Presidio;
- DMPO: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
- MdL: Medicina del Lavoro;
- SPP: Servizio Prevenzione e Protezione;
- RU: Risorse Umane e relazioni sindacali;
- APP: Approvvigionamenti;

- DITRA: Direzione Infermieristica Tecnica Riabilitativa Aziendale
- Volontario: lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza che presta una attività gratuita presso l'ASST senza il tramite di un'Associazione.

8. Periodo di validità del documento

Il presente regolamento produce effetti per la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, in assenza di mutamenti normativi/legislativi, di variazioni organizzative o di necessità di modifica dei contenuti che determinino un aggiornamento anticipato dello stesso.